



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 – 19 GENNAIO 2023

Riunione del giorno 18 gennaio 2023

23.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Daniele SGARIGLIA** n.q. di Presidente p.t. della S.S. NEW FLYING ASD
- Sig.ra **Rosa Giulia PENZA** n.q. di Dirigente. della S.S. NEW FLYING ASD
- S.S. **NEW FLYING ASD** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

Con atto di deferimento pervenuto il 28 Novembre 2022 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- Sig. **Daniele SGARIGLIA** n.q. di Presidente p.t. della S.S. NEW FLYING ASD
- Sig.ra **Rosa Giulia PENZA** n.q. di Dirigente. della S.S. NEW FLYING ASD
- S.S. **NEW FLYING ASD** in persona del Presidente p.t.

Per i seguenti capi di incolpazione:

- *Sig. Daniele Sgariglia quale Presidente della New Flying Asd: per aver permesso il comportamento della dirigente Giulia Penza di reclutare alcune atlete tesserate per la Emmont Volley, senza l'autorizzazione di questa, al fine di farle giocare per la New Flying Asd determinando le violazioni disciplinari di cui agli: Art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 del R.A.T. e artt. 74, 76 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera c).*
- *Sig.ra Rosa Giulia Penza, quale dirigente della New Flying Asd: per condotta antisportiva ovvero per aver reclutato – senza autorizzazione del sodalizio di appartenenza – alcune atlete tesserate per la Emmont Volley al fine di farle giocare per la New Flying Asd determinando le violazioni disciplinari di cui agli: Art. 1 e 2 del Codice di*



Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 del R.A.T. e artt. 74, 76 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera c).

- S.S. New Flying Asd in persona del l.r.p.t. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionale per i capi contestati sub A e sub B ai propri dirigenti. All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli nonché il sig. Daniele Sgariglia anche quale Presidente della S.S. New Flying Asd e la sig.ra Rosa Giulia Pienza; entrambi rinunciavano all'assistenza di un difensore.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo la sanzione della sospensione di mesi tre per il sig. Sgariglia Daniele, di mesi tre per la sig.ra Rosa Giulia Pienza e la multa di € 300,00 a carico della società New Flying.

Gli incolpati rendevano spontanee dichiarazioni riportandosi sostanzialmente alla memoria già depositata nei termini per tale fase di giudizio.

All'esito della discussione in camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo e depositava la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il capo di incolpazione riguarda l'illecito comportamento dei soggetti chiamati a rispondere per responsabilità disciplinare, per aver "reclutato" atlete del sodalizio Emmont Volley per farle tesserare con il sodalizio New Flying Asd e non comprende il comportamento delle atlete.

In merito alle contestazioni gli incolpati hanno negato gli addebiti allegando alla memoria difensiva la dichiarazione delle atlete coinvolte, che affermavano di aver loro spontaneamente contattato la società New Flying Asd avendo avuto notizia di un nuovo progetto, precisando altresì che da tempo non partecipavano più all'attività della società titolare del vincolo.

Da un accertamento presso l'ufficio tesseramento, risulta che le atlete sono rimaste tesserate con la società reclamante che rimane titolare del vincolo.

L'ipotesi del "reclutamento" non risulta provata poiché dagli atti risulta la pubblicizzazione di un progetto della società incolpata rivolto ad una pluralità di soggetti e lo spontaneo avvicinamento di atlete a tale sodalizio; le atlete risultano comunque ancora tesserate con la società reclamante. La pressante attività svolta dalla società New Flying in favore delle



atlete nei confronti del sodalizio reclamante, non appare del tutto corretta ma non può essere fonte, per quanto acquisito, di responsabilità disciplinare.

PQM

Il Tribunale delibera il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati.

Roma, 18 Gennaio 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 gennaio 2023